

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 353/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 2013

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le albicocche, i pomodori, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, e le uve da tavola**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico «OCM») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup> prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVIII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>.

(2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura <sup>(4)</sup> concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2010, 2011 e 2012, è opportuno modificare i livelli limite

per l'applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, a partire dal 1° maggio 2013 e per le albicocche, i pomodori, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, e le uve da tavola a partire dal 1° giugno 2013.

(3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

